Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 aprile 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 7 febbraio 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
registro n. 49 Esercito, foglio n. 65

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

LASCIALFARI Mario di Edilio, classe 1914, distretto militare Pisa, sottotenente artigl. complemento, 131° reggimento artiglieria divisione corazzata «Centauro» III gruppo. — Comandante di pattuglia O.C. di una colonna lanciata alla conquista di forti posizioni nemiche, sotto violenti concentramenti di fuoco d'artiglieria e di mitragliatrici, seguiva le truppe attaccanti, ripetutamente esponendosi per meglio osservare e dare notizie sulle batterie e sui centri di fuoco dell'avversario. Ferito, teneva contegno sereno, dando prova di coraggio e di alto senso del dovere. — Kovroc, 2-3 novembre 1940.

LOLLI Alfredo fu Guerrino, classe 1912, distretto militare Bologna, capitano genio complemento, Comando Genio divisione «Cosseria». — Al comando di un reparto di formazione che - in cooperazione con una compagnia di carri L 40 - doveva provvedere alla sicurezza della divisione in ripiegamento, si prodigava con elevatissimo senso del dovere e abnegazione, riorganizzando rapidamente gli uomini ed aprestando il terreno. Attaccato contemporaneamente di notte e in condizioni climatiche ed ambientali eccezionalmente sfavorevoli da formazioni regolari russe e partigiane, resisteva fermamente in posto nonostante la penuria di munizioni, l'oscurità ed il freddo intensissimo. — Sorki (Russia), 17-18 dicembre 1942.

(2125)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1961, n. 211.

Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione può essere svolto:

1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

2) in appalto;

3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;

4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;

5) da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.

Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2) e 3), l'Amministrazione si avvale dei procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore.

La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale è valutata secondo i criteri di cui al successivo articolo 13.

Ai procaccia, ove occorra, può essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a procaccia l'aspirante deve possedere, oltre ai requisiti particolari di cui ai successivi articoli, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) buona condotta;

c) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 32, salvi i casi di assegnazione senza concorso di cui all'articolo 6;

d) licenza elementare o titolo equipollente;

e) sana costituzione ed attitudine fisica ai servizi di cui all'articolo 1.

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La nomina dei procaccia è disposta con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, previo concorso per titoli, in base a graduatoria unica di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali salvo i casi di assegnazione senza concorso previsto dall'articolo 6.

Il concorso è unico per tutti i posti disponibili.

La graduatoria è formata tenendo conto del servizio comunque prestato nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della attitudine dei concorrenti, del grado di istruzione, delle benemerenze militari e di altri titoli particolari.

A parità di titoli, la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli, e, in subordine, dall'età.

Alla graduatoria di merito segue una graduatoria suppletiva, nella quale è incluso un numero di candidati idonei pari a quello dei posti messi a concorso.

L'assegnazione dei vincitori del concorso ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

I concorrenti, compresi nella graduatoria suppletiva hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangano disponibili perchè non richiesti utilmente dai candidati che li precedono in graduatoria.

Una aliquota dei posti messi a concorso, in misura non superiore al 10 per cento, deve essere riservata agli invalidi di guerra.

Art. 4.

I procaccia prestano giuramento dinanzi al direttore provinciale competente.

Essi debbono risiedere nel territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono assegnati.

Tuttavia, il direttore provinciale può, per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, autorizzarli a risiedere in località non lontane.

Art. 5.

I procaccia hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, li sostituiscano nel periodo di riposo di cui all'articolo 12 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 ed essere autorizzati dalla Direzione provinciale.

In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti sono affidati in reggenza ai sostituti.

Ad essi compete durante il periodo dell'incarico il trattamento economico iniziale che spetta al titolare.

In caso di istituzione di un nuovo posto, il servizio viene temporaneamente affidato, con provvedimento del direttore provinciale ad un reggente.

Nella scelta hanno la preferenza, tra gli aspiranti idonei, i titolari dei posti soppressi, i reggenti che siano cessati dall'incarico non per demerito e i sostituti.

I reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi dei procaccia effettivi; essi però possono, in ogni tempo e a discrezionale giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere esonerati dall'incarico.

Art. 6.

I posti di procaccia sono assegnati senza concorso, semprechè gli interessati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente o giudizialmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età. Non ha titolo alla assegnazione il coniuge che abbia superato l'età di cinquantacinque anni ed abbia diritto alla pensione di riversibilità. L'avente titolo all'assegnazione deve aver prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di procaccia, reggente o effettivo, oppure deve aver rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualifica di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi.

I predetti periodi di anzianità di qualifica e di servizio sono ridotti alla metà per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;

b) al sostituto o al reggente che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto stesso abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche per almeno due anni.

L'assegnazione non può essere accordata nei casi di vacanza del posto conseguente a dimissioni o a trasferimento a domanda, nonchè quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

c) al procaccia di posto soppresso o trasformato (qualora manchi la possibilità di mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato) limitatamente ad altro posto per il quale è stabilita almeno uguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;

d) all'incaricato con obbligazione personale, quando, per effetto della elevazione della durata della prestazione giornaliera ad almeno 5 ore, si debba istituire un posto di procaccia.

Art. 7.

Le domande degli aventi titolo all'assegnazione dei posti in base all'articolo precedente, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), debbono essere prodotte alla Direzione provinciale competente, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di soppressione del posto.

Art. 8.

Il rapporto di servizio cessa per:

1) difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti per la nomina;

2) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, che determinino l'inidoneità al servizio per un periodo superiore alla durata massima dell'aspettativa stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

3) scadenza della durata massima dell'aspettativa per motivi di salute stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ove permanga l'inidoneità fisica al servizio;

4) compimento del 65° anno di età.

La cessazione del rapporto di servizio è dichiarata con provvedimento motivato del direttore generale.

Art. 9.

Su domanda degli interessati può essere consentito il cambio tra due posti per i quali sia stabilita uguale durata della prestazione giornaliera.

I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal direttore generale; quelli tra posti della stessa provincia dal direttore provinciale.

I procaccia effettivi possono essere trasferiti a domanda in altro posto disponibile per il quale sia stabilità una prestazione giornaliera che differisca di una sola ora in più o in meno.

Gli interessati debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di 40 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della disponibilità del posto cui aspirano.

Fra gli aventi titolo che abbiano chiesto il trasferimento nello stesso posto è preferito quello che ha maggiore anzianità di servizio nella categoria.

Con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali, i procaccia possono essere destinati ad altro posto con prestazione giornaliera di uguale durata, per motivi di incompatibilità ambientale.

Art. 10.

Se, alla scadenza del termine perentorio previsto dal precedente articolo, nessuna domanda di trasferimento è stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso i posti vacanti non oltre l'anno dell'accertamento della disponibilità di essi.

I cambi di posto ed i trasferimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda.

I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al consentito trasferimento.

Art. 11.

Quando si verifica la soppressione o la trasformazione di un posto e manca la possibilità di conferire la titolarità di un altro posto di procaccia ai sensi del precedente articolo 6, lettere *c*), o di mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato, il titolare del posto soppresso o trasformato ha diritto alla titolarità di un posto di portalettere disponibile con una retribuzione pari o superiore.

Qualora l'interessato non raggiunga il posto assegnatogli nel termine di 60 giorni, viene dichiarato decaduto dall'impiego.

Art. 12.

Ai procaccia effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di 30 giorni, che può essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Durante tale periodo il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilità e a loro spese dal sostituto.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio, entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde ai titolari e reggenti, in caso di comprovata malattia che li renda temporaneamente assenti dal lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se si tratta di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

Per i casi in cui l'assenza per la causa predetta supera i 30 giorni, mentre l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continua a corrispondere interamente la retribuzione fino al diciottesimo mese di malattia, l'Istituto postelegrafonici provvede, dopo il 30° giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei titolari e dei reggenti aventi titolo alla assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti.

Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio è limitato ad un periodo di tempo non superiore ai tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa l'erogazione del sussidio e il reggente decade dall'incarico.

Per l'assistenza prevista dal precedente comma è dovuto all'Istituto postelegrafonici dai procaccia effettivi e reggenti un contributo dello 0,50 per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di pari importo.

Ai procaccia effettivi può essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata massima di un anno in un quinquennio.

Durante tale assenza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede a fare eseguire il servizio a norma dell'articolo 5.

Negli altri casi di legittimo impedimento per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo.

Durante le assenze per congedo e malattia al titolare e al reggente spetta il premio di maggiore produzione.

Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non è computato a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 13.

La durata della prestazione giornaliera dei procaccia a piedi e le eventuali modificazioni sono stabilite in base ai criteri di cui all'allegata tabella.

Nella determinazione della durata complessiva delle prestazioni giornaliere non si tiene conto delle frazioni di tempo inferiori a 30 minuti; e quelle uguali o superiori ai 30 minuti si arrotondano ad ora intera.

I periodi di tempo per la valutazione della prestazione giornaliera sono calcolati in base alla media giornaliera, risultante dalla statistica annuale riferita all'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge, ragguagliata a 300 giorni lavorativi.

Il trattamento economico è attribuito nella misura intera quando la prestazione giornaliera è determinata in 7 ore, e in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, quando la prestazione è determinata per una durata inferiore.

Le eventuali prestazioni superiori alle 7 ore sono retribuite con compenso straordinario in base al relativo coefficiente economico in atto goduto; tale compenso straordinario non potrà in alcun caso eccedere le due ore giornaliere.

Qualora intervengano notevoli modificazioni di carattere continuativo nell'entità del servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione della

determinazione della durata della prestazione giornaliera, applicando i criteri di valutazione sopra indicati alle risultanze dell'esercizio finanziario precedente alla revisione stessa.

I criteri di valutazione stabiliti nel presente articolo si applicano anche nei casi in cui il servizio sia esplicato dal procaccia con mezzi propri, autorizzati dal l'Amministrazione.

Qualora il servizio di procacciato sia effettuato con mezzi motorizzati forniti dall'Amministrazione, i nuovi coefficienti saranno fissati mediante apposito regolamento.

Art. 14.

Al procaccia è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160, e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 è considerato utile nei riguardi dei procaccia in servizio a tale data. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio è fissato in anni sei ai fini del conseguimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 13 dicembre 1956, n. 1410.

Le competenze accessorie spettano nei casi e nelle misure previste dalla legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Sono concessi ai procaccia, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 15.

Per quanto riguarda la cessione, il sequestro e il pignoramento della retribuzione, si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato.

Art. 16.

Ai procaccia in servizio spetta la concessione di otto viaggi all'anno di corsa semplice, sulle linee delle ferrovie dello Stato, alla tariffa ridotta concessa agli impiegati civili statali.

Uguale concessione è fatta alle persone di loro famiglia conviventi a carico, limitatamente a quattro viaggi all'anno, pure di corsa semplice.

L'Amministrazione delle ferrovie viene integralmente rimborsata da quella postale della differenza tra la tariffa ordinaria e quella ridotta per i viaggi effettuati nonché della spesa inerente alla relativa liquidazione.

Art. 17.

Le disposizioni stabilite nello statuto degli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, riammissione, sanzioni disciplinari, sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale, si osservano, in quanto applicabili, per i procaccia effettivi.

Ai procaccia effettivi possono essere inoltre inflitte la punizione della destinazione ad altro posto con prestazione giornaliera di minore durata, e l'ammenda disciplinare stabilita per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'ammenda e la censura sono inflitte dal competente direttore provinciale; la riduzione dello stipendio è inflitta dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Le punizioni della sospensione dalla qualifica, della destinazione ad altro posto e della destituzione sono inflitte con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali.

La destinazione ad altro posto con prestazione giornaliera di minore durata può essere inflitta per le mancanze previste dall'articolo 81 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che rivestano particolare gravità e che determinano incompatibilità ambientale.

Art. 18.

Contro i provvedimenti disciplinari dell'ammenda e della censura adottati dal direttore provinciale è ammesso il ricorso per via gerarchica al direttore generale; contro il provvedimento disciplinare della riduzione dello stipendio adottato dal direttore provinciale è ammesso ricorso al Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 19.

L'importo delle ammende è devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza.

Art. 20.

I procaccia sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal decreto sopra citato.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione e per ogni altro riflesso, compreso il riscatto del servizio prestato antecedentemente alla iscrizione al Fondo, sono applicabili le disposizioni previste per i portalettere dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive modificazioni.

Art. 21.

I posti di procaccia per i quali l'Amministrazione ha stipulato l'obbligazione personale in base ad una prestazione giornaliera di almeno 5 ore, in sede di prima applicazione della presente legge, vengono assegnati senza concorso:

a) ai procaccia, scambisti, portapacchi e vuotacassette effettivi, vincolati con obbligazione personale;

b) agli incaricati, vincolati con obbligazione provvisoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nel posto da almeno un anno con detta qualifica.

Gli interessati debbono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *e*) dell'articolo 2 ed avere un'età compresa fra il 18° ed il 70° anno.

Art. 22.

Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età, limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile, e comunque non oltre il 70° anno di età.

Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiungerà entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque fino e non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

Art. 23.

Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla titolarità senza concorso dello stesso posto di portalettere.

Art. 24.

All'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuata la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico dei procaccia, in base ai criteri di cui al precedente articolo 13, con effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

Qualora in seguito alla suddetta revisione la prestazione del procaccia a cui sia stato assegnato il posto in applicazione del precedente articolo 21 sia determinata per una durata inferiore alle 5 ore giornaliere, sarà applicata al procaccia stesso la disposizione di cui al precedente articolo 11.

Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservata come « assegno *ad personam* » la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della presente legge; tale assegno è riassorbito per effetto di miglioramenti economici che per qualsiasi causa abbiano a verificarsi.

Art. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con disponibilità del proprio bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Tabella per la determinazione della durata della prestazione giornaliera dei procaccia a piedi

1. - Per ogni chilometro di percorrenza . . . . . 15 minuti
(le frazioni superiori a 500 metri vengono arrotondate al chilometro successivo con un minimo di un chilometro per ciascuna corsa di andata e ritorno).

2. - Ad ogni corsa, per le operazioni di ritiro e consegna degli effetti, complessivi . . . . 30 minuti

3. - Per i dispacci ordinari in arrivo o in partenza (non vengono computati i dispacci *bis*, *ter* ecc.):
per ogni dispaccio, fino a venti . . . . . 1 minuto
per ogni dispaccio, oltre i venti . . . . . ½ minuto
Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.

4. - Per i dispacci speciali in arrivo o in partenza:
per ogni dispaccio, fino a dieci . . . . . . 3 minuti
per ogni dispaccio, da undici a venti . . . 2 minuti
per ogni dispaccio, oltre i venti . . . . . 1 minuto
Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.

5. - Per i pacchi in arrivo o in partenza:
per ogni pacco, fino a venti . . . . 2 minuti
per ogni pacco, da ventuno a cinquanta . . 1 minuto
per ogni pacco, oltre i cinquanta . . . . . ½ minuto
Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.

6. - Per ogni vuotatura di cassetta d'impostazione (oltre l'eventuale tempo occorrente per la percorrenza chilometrica valutata secondo i criteri di cui al n. 1) . . . . 5 minuti

7. - Per ogni pacco recapitato a domicilio (non viene valutata la percorrenza chilometrica di cui al n. 1) . . . . 12 minuti

LEGGE 5 marzo 1961, n. 212.

Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, è sostituito dal seguente:

« I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare . . .	L.	60.000
Medaglia d'argento al valor militare .	»	18.750
Medaglia di bronzo al valor militare .	»	7.500 ».

Art. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:

« Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di « assegni » e sono stabilite nelle seguenti misure annue:

Per il grado di Cavaliere	L.	52.500
Per il grado di Ufficiale	»	60.000
Per il grado di Commendatore	»	67.500
Per il grado di Grande Ufficiale	»	75.000
Per il grado di Cavaliere di Gran Croce	»	82.500 ».

Art. 3.

E' concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195.

L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 14 marzo 1961, n. 213.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 14 marzo 1961, n. 214.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci dell'esercizio 1952-1953 e successivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di complessive lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 1952-53 al 1957-58.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa T (U) r, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 18 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2149)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1961.

Classificazione tra le provinciali di 104 strade in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti, di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale, compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Catanzaro del 4 agosto 1958, n. 14;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro in data 9 agosto 1958, n. 13;

Viste le delibere della Giunta provinciale di Catanzaro del 22 settembre 1958, numeri 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3560, 3561 e 3862;

Viste le delibere del Consiglio provinciale di Catanzaro rispettivamente in data 20 ottobre 1958, numeri 97, 38 e 22 dicembre 1958, numeri 98, 99;

Ritenuto che le delibere anzidette sono state pubblicate nel Foglio annunzi legali in data 13 gennaio 1959, n. 36;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Viste le delibere del Consiglio provinciale di Catanzaro, relative alle opposizioni, del 20 ottobre 1958, numeri 34, 35, 36 e 39;

Ritenuto che, nelle more della decisione della Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, in sede amministrativa, da adottarsi a termini dell'art. 16, comma 5°, della legge citata in merito all'opposizione del comune di Cardinale, riflettente la provincializzazione della strada « dalla piazza Umberto I in abitato di Cardinale al ponte Anginale », si è ravvisata l'opportunità di dare corso al presente decreto;

Visto il voto del 15 dicembre 1959, n. 2317, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola, integrato in base alle anzidette deliberazioni, meritevole di approvazione con esclusione di un tratto della strada di cui al n. 100, del piano *b*), in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere classificato provinciale;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse con la suddetta esclusione e riserva di ulteriore eventuale inclusione per quel che concerne l'opposizione del comune di Cardinale.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*), indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI CATANZARO

Elenco delle strade provincializzate

1. Catanzaro - Siano - Vincenzale - Strada statale numero 109-*bis*: dall'abitato di Catanzaro attraverso gli abitati di Siano e di Vincenzale alla Strada statale n. 109-*bis* nei pressi dell'abitato di Pontegrande.

2. Drapia - Gasponi - Innesto strada provinciale « dei Pioppi » - Brattirò - Ciaramiti - Innesto strada « Ricadi - Tropea »: dall'abitato del comune di Drapia attraverso l'abitato di Gasponi, alla strada provinciale « dei Pioppi »; dalla stessa strada provinciale (dopo circa km. 2) attraverso gli abitati di Brattirò e Ciaramiti alla strada « Ricadi-Tropea ».

3. Motta Santa Lucia - Piano Romano - Decollatura Cerrisi - Strada statale n. 19: dall'abitato del comune di Motta Santa Lucia (innesto strada provinciale « Martirano-Motta Santa Lucia ») attraverso l'abitato del comune di Decollatura alla Strada statale n. 19 in località Arena Bianca nei pressi della stazione ferroviaria Calabro-Lucana di Serrastretta, con diramazioni per l'abitato del comune di Conflenti, per la frazione Tomaini del comune di Decollatura e per la Strada statale n. 109 nei pressi di Adami.

4. Madonna di Porto - Innesto strada provinciale « Gagliano - Strada statale n. 109 »: dalla stazione ferroviaria Calabro-Lucana Sorbo e Fossato alla strada provinciale « Gagliano - Gimigliano - Strada statale n. 109 ».

5. Longitudinale sinistra del fiume Alli: dalla strada provinciale « Piè Sala - Simeri », seguendo la sponda sinistra del fiume Alli, alla Strada statale n. 106.

6. Della Pietà: dall'abitato di Bella di Nicastro, attraverso l'abitato del comune di Nicastro alla strada «dei Due Mari» in prossimità del Cavalcavia sulla ferrovia dello Stato, con diramazione alla stessa strada «dei Due Mari» in contrada Palazzo.

7. Longitudinale sinistra del torrente Bagni: dalla Strada statale n. 18 diramazione alla Strada statale n. 18.

8. Zagarise - Soveria Simeri - Strada provinciale n. 87: dall'innesto con la Strada statale n. 109 nei pressi di Zagarise per l'abitato di Soveria Simeri alla strada provinciale n. 87 in prossimità del ponte sul fiume Simeri.

9. Innesto strada provinciale «dei Pioppi» - Spilinga - Ricadi - Santa Domenica - Tropea: dalla strada provinciale «dei Pioppi», attraverso gli abitati di Spilinga, Pania, Ricadi, San Nicolò, Santa Domenica e Tropea al Porto del comune di Tropea, con diramazione da San Nicolò alla stazione ferroviaria di Ricadi.

10. Stazione ferroviaria di Montauro - Montepaone - Strada «Valle Fiorita - Chiaravalle»: dalla Strada statale n. 106 nei pressi della stazione ferroviaria di Montauro, attraverso l'abitato del comune di Montepaone alla strada «Vallefiorita - Chiaravalle» nei pressi dell'abitato di Centrache.

11. Nicotera - Torre Abate Michele - Monte Poro: dall'innesto con la strada provinciale «Nicotera Marina - Rombiolo» nell'abitato di Nicotera, attraverso le località Piraino, Cocciolise, Torre Abate Michele e l'altipiano del Poro alla strada provinciale «dei Pioppi» in località Poro.

12. Ponte Angitola - Polia Monterosso Calabro: dalla strada provinciale «Ponte Angitola - Filadelfia» nei pressi del fiume Angitola, attraverso il comune di Polia all'abitato del comune di Monterosso Calabro, con diramazione da Polia alla strada provinciale «Ponte Angitola - Filadelfia - Cenadi».

13. Strada statale n. 18 diramazione - Pianopoli - Feroleto Antico - Galli - Accaria Rosaria: dalla Strada statale n. 18 diramazione attraverso gli abitati di Pianopoli, Feroleto Antico e di Galli all'innesto con la strada provinciale «Serrastretta - Nicastro» nei pressi dell'abitato di Accadia Rosaria, con diramazione allo scalo ferroviario Feroleto - Pianopoli.

14. Strada statale n. 18 diramazione - Zangarona - Strada provinciale «Nicastro - Serrastretta»: dalla Strada statale n. 18 diramazione in prossimità del cimitero di Nicastro, attraverso l'abitato di Zangarona alla strada provinciale «Nicastro - Serrastretta» nei pressi della contrada Fronti.

15. Terme di Caronte - Strada statale n. 18 diramazione: dalle Terme di Caronte alla Strada statale n. 18 diramazione

16. Papanice - Stazione ferroviaria di Crotone: dall'abitato di Papanice alla Strada statale n. 106, alla stazione ferroviaria di Crotone.

17. Strada statale n. 107 - Castelsilano - Mesodera: dalla Strada statale n. 107 (estesa km.ca 121 circa), attraverso l'abitato di Castelsilano alla località di Mesodera in destra del fiume Lese.

18. Dasà - Arena: dall'abitato del comune di Dasà a quello di Arena.

19. Torre Abate Michele - Caroniti - Ioppolo - Stazione ferroviaria omonima: dalla strada «Nicotera - Monte Poro» in località Torre Abate Michele, attraverso gli abitati di Caroniti, Ioppolo alla stazione ferroviaria di Ioppolo.

20. Dello Zinnavo: dalla strada provinciale «Fiume Bagni - Sant'Eufemia Marina» in località Bastione di Malta, attraverso il torrente Zinnavo alla Strada statale n. 18 diramazione, con diramazione alla Strada statale n. 18.

21. Strada statale n. 18 - San Costantino Calabro - Strada statale n. 182: dalla Strada statale n. 18 per l'abitato di San Costantino Calabro alla Strada statale n. 182 in prossimità della contrada Mutari, con diramazione a Francica.

22. Strada statale n. 110 - Maierato - Strada provinciale «Vibo - Filogaso»: dalla Strada statale n. 110 (estesa km.ca 4 + 500 circa) per l'abitato di Maierato alla strada provinciale «Vibo - Filogaso».

23. Umbriatico - Strada provinciale «Torre Passo - Cirò»: dall'abitato di Umbriatico alla strada provinciale «Torre Passo - Cirò».

24. Francavilla Angitola - Strada provinciale «Ponte Angitola - Filadelfia»: dall'abitato di Francavilla Angitola alla strada provinciale «Ponte Angitola - Filadelfia».

25. Strada provinciale «Ponte Bruca - Simbario» - Strada provinciale «Gagliano - Muni»: dalla strada provinciale «Ponte Bruca - Simbario» nei pressi di Nuovalba alla strada provinciale «Gagliano - Muni» nei pressi di Torre di Ruggero.

26. Strada provinciale «Ponte Ancinale - Satriano - Cardinale» - Strada provinciale «Ponte Bruca - Simbario»: dalla strada provinciale «Ponte Ancinale - Satriano - Cardinale» alla strada provinciale «Ponte Bruca - Simbario».

27. Vallelonga - Strada statale n. 110: dall'abitato di Vallelonga alla Strada statale n. 110.

28. Vena Superiore - Strada statale n. 18: dall'abitato di Vena Superiore alla Strada statale n. 18.

29. Strada statale n. 182 - Sorianello: dalla Strada statale n. 182 alla contrada Prisa nei pressi dell'abitato di Sorianello.

30. Strada statale n. 182 - Zammarò - Mezzocasale: dalla Strada statale n. 182 nei pressi della contrada Regina Elena, per Zammarò nuovamente alla Strada statale n. 182 in prossimità dell'abitato di Mezzocasale.

31. Strada provinciale «Petrizzi - Campo di Gagliato» - Stazione ferroviaria Calabro-Lucana di Petrizzi: dalla strada provinciale «Petrizzi-Campo di Gagliato» per la stazione ferroviaria Calabro-Lucana di Petrizzi-Gagliato nuovamente alla stessa strada provinciale.

32. Strada provinciale «Gagliano - Strada provinciale numero 109» - Tiriolo: dalla strada provinciale «Gagliano - Gimigliano - Strada statale n. 109», per l'abitato di Gimigliano all'innesto con la Strada statale n. 19 in abitato di Tiriolo.

33. Feroleto Antico - Ievoli - Polverini - Angoli - Bivio Lenzonara: dalla strada «Feroleto - Galli» nei pressi dello abitato di Feroleto Antico, per gli abitati di Ievoli, Polverini, San Michele e Angoli all'innesto con la strada «Condrò - Miglierina» in località Lenzonara, con diramazione dall'abitato di Angoli a Migliuso.

34. Contrada Pirivoglia - Case Incenso - Strada statale n. 182: dalla strada «Vallefiorita - Chiaravalle» in contrada Pirivoglia, per la contrada Case Incenso alla Strada statale n. 182, con diramazione in prossimità della contrada Logge alla stessa Strada statale n. 182 in contrada Muni.

35. Petrizzi - Olivadi: dall'abitato di Petrizzi a quello di Olivadi con diramazione alla contrada Santa Teresa.

36. Nicastro - Strada statale n. 19-*bis*: dall'abitato di Nicastro alla strada «dei Due Mari» presso il ponte sulla Fiumara di Nicastro; dalla medesima strada «dei Due Mari» alla Strada statale n. 19-*bis* in località Bubba.

37. Cimitero di Nicastro - Strada provinciale «Feroleto - Strada statale n. 18 diramazione»: dalla strada «Strada statale n. 18 diramazione - Zangarona» nei pressi del cimitero di Nicastro alla strada provinciale «Feroleto - Strada statale n. 18 diramazione» nei pressi del cimitero di Feroleto.

38. Arietta - Strada statale n. 109: dalla frazione Arietta di Petronà alla Strada statale n. 109.

39. Carfizzi - Strada «Sella Muzzonetti - Savelli»: dall'abitato di Carfizzi alla strada «Sella Muzzonetti - Savelli».

40. Santa Severina - Strada statale n. 107: dall'abitato di Santa Severina alla Strada statale n. 107.

41. Del Bozzolificio: dalla Strada statale n. 18 diramazione per le località Montesanti e d'Ippolito all'innesto con la strada «della Pietà» in contrada Carrà.

42. San Sostene - Stazione ferroviaria omonima: dall'abitato di San Sostene alla stazione ferroviaria omonima (Strada statale n. 106).

43. Vazzano - Pizzoni - Soriano - Gerocarne - Ciano - Ariolo: dall'abitato di Vazzano per gli abitati di Pizzoni, Soriano Calabro, Gerocarne e la frazione Ciano alla contrada Ariolo.

44. Della contrada Fasana: dalla Strada statale n. 106 in località Fasana per la località Scipito, Pizzuto e la Milarella all'innesto con la strada «Pagliarelle - Caiazza» in contrada la Salinella, con diramazione dalla località Pizzuto alla strada «Topanello - Strada statale n. 106».

45. Spinello - Strada «Longitudinale del Neto»: dall'abitato della frazione di Spinello alla strada «Longitudinale del Neto», con diramazione a Belvedere di Spinello.

46. Della miniera Comero: dalla miniera di zolfo «Comero» alla strada «Sella Muzzonetti - Strongoli» in località Sella Melissa.

47. Longitudinale destra del fiume Castaci: dalla strada provinciale «Piè Sala - Simeri Scalo» in contrada Cava alla strada «Strada statale n. 19, in contrada Tre Croci - Strada statale n. 106» in contrada Bellino.

48. Fabiana - Rosarno: dalla strada «della Fabiana» al confine con la provincia di Reggio Calabria verso Rosarno.

49. Strada «Strada statale n. 106 - Marcedusa - Mesoraca» - Bivio Rocchi - Belcastro - Strada statale n. 109: dalla strada «Strada statale n. 106 - Marcedusa - Mesoraca», per il bivio di Rocchi e l'abitato di Belcastro alla Strada statale n. 109 in prossimità di Petronà.

50. Sella Muzzonetti - Melissa: dalla strada « Sella Muzzonetti - Strongoli » in contrada Sella Muzzonetti, per Melissa all'innesto con l'inizio della strada provinciale « Melissa - Stazione ferroviaria omonima ».

51. Contrada Rosito - Sant'Anna - Contrada Vermica: dalla strada « Cutro - Le Castella » in località Rosito, per il villaggio Sant'Anna alla contrada Vermica.

52. Zinga - Casabona - Località Cannoli: dall'innesto con la strada provinciale « Pallagorio - Zinga » in abitato di Zinga, per Casabona alla strada provinciale « Strongoli - Topanello » in località Cannoli.

53. Contrada Caraconessa - Strada statale n. 106 - Cirò Marina: dalla strada provinciale « Torre Passo - Cirò » nei pressi della contrada Caraconessa, lungo il corso sinistro del torrente Lipuda e per le località Vallo' e Briso all'abitato di Cirò Marina.

54. San Pietro a Maida - Stazione ferroviaria omonima Strada statale n. 18: dall'abitato di San Pietro a Maida alla stazione ferroviaria omonima; dal termine della strada provinciale « Strada statale n. 19-*bis* - Stazione ferroviaria San Pietro a Maida » alla Strada statale n. 18.

55. Strada provinciale « Ponte Angitola - Cenadi » - Cortale - strada « Caraffa - Borgia »: dalla strada provinciale « Ponte Angitola - Cenadi » in località Fosso del Lupo, per l'abitato di Cortale e quello di Cortale inferiore alla strada « Caraffa - Borgia ».

56. Strada provinciale n. 23 - Strada statale n. 106: dalla strada provinciale n. 23 in prossimità di Davoli alla Strada statale n. 106 in prossimità della frazione Davoli Marina.

57. Delle Rose: dalla Strada statale n. 18 diramazione nei pressi dell'abitato di Sambiase per la contrada Rose alla strada « dei Due Mari ».

58. Stazione ferroviaria di Corace - Sarrottino - Strada statale n. 19: dalla stazione ferroviaria di Corace per l'abitato di Sarrottino alla Strada statale n. 19 presso Pratora.

59. Strada provinciale « San Vito - Strada statale n. 182 » Stazione ferroviaria Calabro-Lucana di San Vito: dalla strada provinciale « San Vito - Strada statale n. 182 » alla stazione ferroviaria Calabro-Lucana di San Vito sullo Jonio.

60. Carlopoli - Panettieri - Strada statale n. 179 diramazione:

1° tronco: dall'abitato di Carlopoli al confine con la provincia di Cosenza verso Panettieri;

2° tronco: dalla Strada statale n. 179 diramazione nei pressi del villaggio Racise al confine con la provincia di Cosenza verso Panettieri.

61. Simeri - Strada provinciale « Strada provinciale n. 87 - San Pietro Magisano »: dall'abitato di Simeri alla strada provinciale « Strada provinciale n. 87 - San Pietro Magisano ».

62. Saletti - Squillace: dalla strada provinciale « Copanello - Gasperina » in prossimità dell'abitato di Staletti alla Strada statale n. 181 in prossimità di Squillace.

63. Della Fabiana: dalla strada provinciale « Nicotera - Rombiolo - Pioppi » alla Strada statale n. 18 sul confine con la provincia di Reggio Calabria.

64. Parghella - Fitili - Zaccanopoli - Strada provinciale « Briatico - Zungri »: dall'abitato di Parghella, per quello di Fitili e di Zaccanopoli alla strada provinciale « Briatico - Zungri ».

65. Nardo di Pace - Strada statale n. 110: dall'abitato nuovo del comune di Nardo di Pace, per la frazione Ciano al confine con la provincia di Reggio Calabria sulla Strada statale n. 110 nei pressi del Passo Pietra Spada.

66. Altilia - Strada statale n. 107: dall'abitato di Altilia, frazione di Santa Severina, alla Strada statale n. 107.

67. Crotone - Contrada Santo Spirito - Contrada Salica - Isola Capo Rizzuto - Contrada Campolongo - Barco - Strada statale n. 106: dal cimitero di Crotone, per le contrade Santo Spirito e Salica, l'abitato di Isola Capo Rizzuto, le contrade Campolongo, Barco e Vercillo alla Strada statale n. 106, con diramazioni dalla contrada Santo Spirito a Capocolonne e dalla contrada Campolongo a Le Castella.

68. Strada statale n. 18 - Ionadi - Filandari - Presinaci - Rombiolo - San Calogero - Calimera - Strada statale n. 18: dalla Strada statale n. 18, per gli abitati di Ionadi, Arzonà, Filandari, Presinaci a Rombiolo sulla strada provinciale « Nicotera Marina Pioppi »; dalla medesima Strada provinciale, per San Calogero, Calimera ed il Ponte Olivo sul Torrente Mammella alla Strada statale n. 18, con diramazioni da Filandari alla Strada provinciale « dei Pioppi » e da San Calogero alla Strada statale n. 18.

69. Strada statale n. 179 Diramazione - Albi - Vincolise - San Pietro Magisano: dalla Strada statale n. 179 diramazione, per l'abitato di Albi e la frazione Vincolise all'innesto con la Strada statale n. 109 e con la strada provinciale per Sellia e Crichi, in abitato di San Pietro Magisano.

70. Strada provinciale n. 25 - Paradisoni - Pannaconi - Cessaniti - San Marco - San Cono: dalla strada provinciale « Porto San Venere-Tropea », per gli abitati di Paradisoni, di Pannaconi e Cessaniti e con innesto strada provinciale n. 25; dalla medesima strada provinciale per San Marco all'abitato di San Cono e con innesto strada « Favelloni - Stazione ferroviaria di Zambrone », con diramazione per Mantineo.

71. Località Condrò - Bivio Lenzonara - Miglierina: dalla Strada provinciale « Serrastretta - Nicastro » in località Condrò all'abitato di Miglierina e con innesto Strada provinciale « Miglierina-Amato - Strada statale n. 19-*bis* ».

72. Mongiana - Faggio del Re - Laureana di Borrello: dall'abitato di Mongiana, per la contrada Faggio del Re al confine con la provincia di Reggio Calabria verso Laureana di Borrello, con diramazione a Fabrizia.

73. Contrada Pianellucci - Colla - Strada statale n. 19: dalla Strada provinciale « Soveria Mannelli - Vecchierello » in contrada Pianellucci, per l'abitato di Colle alla Strada statale n. 19, con diramazione a Pirillo.

74. Borgia - Caraffa - Stazione ferroviaria di Corace: dalla strada « Roccelletta - Borgia - Girifalco », per l'abitato di Caraffa di Catanzaro alla stazione ferroviaria di Corace.

75. Borgia - Squillace: dalla strada « Roccelletta - Borgia - Girifalco » nei pressi del Cimitero di Borgia alla Strada statale n. 181.

76. Strada statale n. 19 - Settingiano - Stazione ferroviaria omonima: dalla Strada statale n. 19, per l'abitato di Settingiano alla stazione ferroviaria omonima.

77. Strada statale n. 18 diramazione - Strada « Zinnavo »: dalla Strada statale n. 18 diramazione alla strada « dello Zinnavo » nei pressi di San Sidero.

78. Strada statale n. 19-*bis* - Vena di Maida - Maida: dalla Strada statale n. 19-*bis*, per Vena di Maida alla Strada statale n. 181 nei pressi di Maida.

79. Strada statale n. 18 - Stazione ferroviaria di Curinga: dalla strada statale n. 18 alla stazione di Curinga.

80. Strada « Longitudinale sinistra del Vitravo » - Rocca di Neto - strada « Longitudinale del Neto »: dalla strada « Longitudinale sinistra del Vitravo », per l'abitato di Rocca di Neto alla strada « Longitudinale del Neto », con diramazione da Rocca di Neto alla strada provinciale « Topanello - Strongoli ».

81. Bivio Rocchi - Andali - Cerva: dal bivio Rocchi, per l'abitato di Andali alla Strada statale n. 109 in abitato di Cerva.

82. Nicotera - Ioppolo - Coccorino - Coccorinello - Panaia: dall'abitato di Nicotera, per gli abitati di Ioppolo, Coccorino, Coccorinello all'innesto con la strada « Ricadi-Spilinga » in abitato di Panaia.

83. Falerna - Castiglione - Stazione ferroviaria di Falerna - Strada statale n. 18: dall'abitato di Falerna, per l'abitato di Castiglione e la stazione ferroviaria di Falerna alla Strada statale n. 18.

84. Contrada Palazzo - Ponte Bufalo - Strada statale n. 18: dalla strada « dei Due Mari » in prossimità della contrada Palazzo alla Strada statale n. 18 in prossimità della località « Scannagatti ».

85. Stazione ferroviaria di Sambiase - Strada « Della Pietà »: dalla stazione ferroviaria di Sambiase, per la contrada Savutano alla strada « della Pietà », con diramazione alla strada « delle Rose ».

86. Longitudinale sinistra del Corace: dalla strada « dei Due Mari » nei pressi del Ponte sul fiume Corace, per la strada provinciale n. 88 e la contrada Pugliese alla Strada statale n. 106 nei pressi dell'abitato di Catanzaro Lido.

87. Contrada Fornelli - Contrada Capitano: dalla strada « Sant'Angelo-Dinami » in contrada Fornelli alla strada provinciale « Mileto - Dinami » in contrada Capitano.

88. Francica - San Giovanni - Comparni - Paravati - Strada statale n. 18: dalla strada « San Costantino Calabro - Strada statale n. 182 » in prossimità dell'abitato di Francica, per gli abitati di San Giovanni, Comparni e Paravati alla Strada statale n. 18.

89. Isola Capo Rizzuto - Capo Rizzuto: dalla strada « Crotone - Isola Capo Rizzuto - Campolongo - Strada statale n. 106 » nei pressi di Isola di Capo Rizzuto alla località Capo Rizzuto.

90. Contrada Corazzo - Strada statale n. 107: dalla Strada « Passovecchio - Topanello - Ponte Neto » in contrada Corazzo alla Strada statale n. 107 in contrada Fota.

91. Stefanaconi - Strada statale n. 182: dalla strada provinciale « Vibo Valentia - Sant'Onofrio » nei pressi di Stefana-

coni alla Strada statale n. 182 in prossimità del ponte sul fiume Mesima.

92. Vibo Valentia - Piscopio - Strada « Stefanaconi - Strada statale n. 182: dai pressi dell'abitato di Vibo Valentia, per l'abitato di Piscopio alla strada « Stefanaconi - Strada statale n. 182 ».

93. Del Paiero: dalla strada « Passovecchio - Topanello - Ponte Neto » in località Corrazzello alla Strada statale n. 106 nei pressi del Ponte sul Torrente Telese.

94. Contrada Pagliarelle - Bivio Caiazza: dalla strada provinciale « Strongoli - Topanello » in località Pagliarelle alla strada « Savelli - Strongoli - Stazione » in località Caiazza.

95. Innesto strada statale n. 181 - Innesto strada « Borgia-Girifalco »: dalla Strada statale n. 181 in prossimità della località Ghetterello alla strada « Roccelletta - Borgia - Girifalco », con diramazione all'abitato di Valle Fiorita.

96. Innesto strada « Roccelletta - Girifalco » - Innesto strada provinciale « San Floro - Catanzaro: dalla strada « Roccelletta - Borgia - Girifalco » in contrada Catrazzo alla strada provinciale « San Floro - Catanzaro ».

97. Santa Maria - Strada « Longitudinale sinistra del Corace »: dall'abitato di Santa Maria di Catanzaro alla strada « Longitudinale sinistra del Corace ».

98. Strada provinciale « Briatico - Zungri » - San Giovanni di Zambrone - Daffinacello - Daffinà: dalla strada provinciale « Briatico - Zungri », per gli abitati di San Giovanni di Zambrone e Daffinacello all'abitato di Daffinà.

99. Strada statale n. 106 - Sellia Marina - Calabricata - Strada statale n. 106 - Stazione ferroviaria di Sellia: dalla Strada statale n. 106 (estesa km.ca 199 circa), per l'abitato di Sellia, alla stazione ferroviaria omonima, con diramazione da Sellia Marina a Uria.

100. Vibo - Triparni - Porto Salvo: dalla Strada statale n. 18 nei pressi dell'abitato di Vibo Valentia, per l'abitato di Triparni all'abitato di Porto Salvo, con diramazione alla strada « Pannaconi - Cessaniti ».

101. Strada statale n. 106 Marcedusa - Mesoraca: dalla Strada statale n. 106 (estesa km.ca 208 + 500 circa), per le contrade Carvane e Crivone, e l'abitato di Marcedusa alla Strada statale n. 109 nei pressi di Mesoraca.

102. Santa Caterina - Colonia di Francia - Acqua del Sorcio: dalla strada provinciale n. 23 nei pressi dell'abitato di Santa Caterina dello Jonio, per la contrada « Colonia di Francia » all'innesto con la strada provinciale « Brognaturo - Badolato » in località Acqua del Sorcio.

103. Stazione ferroviaria di Zambrone - Zambrone - Potenzoni - San Cono - Favelloni: dalla stazione ferroviaria di Zambrone, per l'abitato di Potenzoni, la strada provinciale « Briatico - Zungri », San Cono all'abitato di Favelloni.

104. Strada statale n. 19 *bis* - Montesoro - Strada provinciale « Filadelfia - Ponte Angitola »: dalla Strada statale numero 19-*bis* in località Bevilacqua, per l'abitato di Montesoro alla Strada provinciale « Filadelfia - Ponte Angitola ».

(1989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 4 aprile 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 10 aprile 1959, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1961.

Roma, addì 6 aprile 1961

Il direttore generale: BORGA

(2296)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Aprilia (Latina).

Con decreto interministeriale 21 marzo 1961, n. 1290, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale, estesa mq. 390, riportata nel catasto del comune di Aprilia (Latina) al foglio n. 54, particella n. 3 e mezzo e intestata al Demanio dello Stato, partita 1845/1992.

(2075)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Seriola di Vigo », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5871, in data 30 marzo 1961 è stato approvato, con modifiche ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Seriola di Vigo » con sede nel comune di Legnago (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati l'11 aprile 1959.

(2077)

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio G. Falco di trasformazione fondiaria, con sede nel comune di Mondragone (Caserta) e approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1075, in data 30 marzo 1961, al Consorzio G. Falco di trasformazione fondiaria, con sede nel comune di Mondragone (Caserta), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(2078)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti contrassegnati col n. 667-AL, della cessata ditta Serra & Paneri, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via San Salvatore n. 14.

(2133)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castel Ruggero di Torre Orsaia (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 marzo 1961 la Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castel Ruggero di Torre Orsaia (Salerno), costituita con atto del notaio dott. Orazio Trombetta in data 17 maggio 1951, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Vincenzo Stoppelli.

(2137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	189	1.500 —	Maggi *Teresita* fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Castagnola *Giuseppina* fu Antonio ved. Maggi, dom. in Sori (Genova)	Maggi *Teresa* fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Castagnola *Maria* fu Antonio ved. Maggi, dom. in Sori (Genova)
Id.	188	1.500 —	Maggi Livio fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Castagnola *Giuseppina* fu Antonio, ecc.	Maggi Livio fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Castagnola *Maria* fu Antonio, ecc.
B. T. N. 5 % (1959)	11302	3.500 —	Flis *Gianetta* di Virgilio maritata Pasini, dom. in Brescia, usufrutto vincolato a favore di Tomasina Giulietta fu Ferdinando ved. di Albarello Guido Amos, dom. in Maccagno (Varese)	Flis *Giovanna* di Virgilio maritata Pasini, dom. in Brescia, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	108915	2.425 —	Stura *Adele* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Tirone Giulia ved. Stura, dom. in Torino	Stura *Abele* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	527996	455 —	Spinnato Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Briganti* Sebastiana, dom. a S. Stefano Camastra (Messina)	Spinnato Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Brigandi* Sebastiana, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	568551	651 —	Storace *Emma detta Nina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Roncallo Antonietta fu Carlo ved. di Storace Luigi, dom. a Genova	Storace *Luigia-Emma* fu Luigi, ecc., come contro
Id.	569966	196 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	35019	175 —	Dinatale *Rosina* fu Sebastiano, moglie di Amendola Salvatore fu Cesare, dom. a Comiso (Siracusa) vincolata per dote	Dinatale *Amalia Rosa* fu Sebastiano, moglie di Amendola Salvatore fu Cesare, ecc., come contro
Id.	35022	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	35023	500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	35024	500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1969)	769	12.500 —	Romano Eugenio, nato a Napoli il 16 aprile 1941, minore sotto la patria potestà della madre *Meledandri* Anna *ved. Romano*, dom. in Napoli	Romano Eugenio, nato a Napoli il 16 aprile 1941, minore sotto la patria potestà della madre *Meledantri* Anna, *nubile*, dom. in Napoli
B. T. N. 5 % (1960)	597	1.500 —	Ospedale civile della SS. Annunziata in Taranto, usufrutto vitalizio a *Bernardi Giuseppina* fu Luigi	Ospedale civile della SS. Annunziata in Taranto, usufrutto vitalizio a *Berardi Giuseppa* fu Luigi
Rendita 5 % (1935)	14168	5.000 —	De Andreis *Edilia* di Menotti, moglie di De Paolini Arturo, dom. a Sampierdarena (Genova) dotale	De Andreis *Ines Annita* di Menotti, moglie di De Paolini Arturo, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1960)	1497	2.000 —	De Falco *Luigi* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Esposito Filomena di Pasquale ved. Di Falco, dom. a Napoli	De Falco *Luigina* fu Giovanni, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	820849	521 —	Rocci *Giovannina* fu Luigi ved. di Napoli *Domenico*, dom. a Susa (Torino)	Rocci *Teresa Giovanna* fu Luigi ved. di Napoli *Ettore*, dom. a Susa (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	380259	350 —	Rocci *Giovanna* fu Luigi ved. di Napoli *Domenico*, dom. a Susa (Torino)	Rocci *Teresa Giovanna* fu Luigi ved. di Napoli *Ettore*, dom. a Susa (Torino)
Id.	391039	350 —	Rocci *Giovannina* fu Luigi ved. di Napoli *Domenico*, dom. a Susa (Torino)	Come sopra
Id.	412172	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	432168	175 —	Come sopra	Come sopra

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Ric. 5 % (Serie 75ª)	39619	5.000 —	Garau Luisa, nata a Napoli il 29 aprile 1951, minore sotto la patria potestà del padre Garau Egisto, nato a Livorno il *28 agosto 1918*, dom. in Portici (Napoli)	Garau Luisa, nata a Napoli il 29 aprile 1951, minore sotto la patria potestà del padre Garau Egisto, nato a Livorno il *28 luglio 1918*, dom. in Portici (Napoli)
Id. (Serie 79ª)	39621	5.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	11639	10.000 —	*Agossoni* Pietro fu Angelo, dom. in Milano	*Agostoni* Pietro fu Angelo, dom. in Milano
Rendita 5 % (1935)	229964	6.000 —	*Mangiavillano* Liborio fu Luigi, dom. in Gela (Caltanissetta), usufrutto vitalizio spetta a Fasciana Avenia Gaetano fu Giuseppe, dom. a Gela (Caltanisetta)	*Manciavillano* Liborio fu Luigi, dom. a Gela, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 9 marzo 1961

Il direttore generale: GRECO

(1592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi dell'11 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,65	621,80	621,98	621,55	621,75	621,94	621,85	621,90	621,97	621,90
$ Can.	628,42	628,25	628 —	628 —	627,75	628,55	628,40	628,35	628,40	628,50
Fr. Sv.	144 —	143,85	143,82	143,78	143,75	143,85	143,815	143,85	143,87	143,87
Kr. D.	90,02	90,03	90,02	89,99	90 —	90,04	90,015	90 —	90,05	90,03
Kr. N.	87,03	87,05	87,05	87 —	87,05	87,04	87,06	87 —	87,05	87,03
Kr. Sv.	120,33	120,35	120,33	120,285	120,40	120,31	120,33	120,35	120,30	120,30
Fol.	173,05	173,05	173 —	172,95	173 —	173,09	172,97	173,10	173,11	173,10
Fr. B.	12,46	12,45	12,44	12,43625	12,435	12,45	12,435	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,88	126,90	126,92	126,88	127 —	126,92	126,92	126,90	126,93	126,93
Lst.	1740,30	1741,20	1741,10	1740,75	1741,25	1740,76	1741,40	1740,75	1740,87	1741,25
Dm. occ.	156,65	156,68	156,63	156,59	156,60	156,65	156,655	156,70	156,66	156,65
Scell. Austr.	23,86	23,855	23,86	23,85	23,85	23,86	23,855	23,85	23,86	23,87
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,73	21,75	21,75	21,75	21,75	21,73	21,75

Media dei titoli dell'11 aprile 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,05
Id. 3,50 % 1902	79,30
Id. 5 % 1935	108,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,275
Id. 5 % 1936	102,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,70
1 Dollaro canadese	628,20
1 Franco svizzero	143,797
1 Corona danese	90,002
1 Corona norvegese	87,03
1 Corona svedese	120,307
1 Fiorino olandese	172,96
1 Franco belga	12,436
1 Franco nuovo (N.F.)	126,90
1 Lira sterlina	1741,075
1 Marco germanico	156,622
1 Scellino austriaco	23,852
1 Escudo Port.	21,74

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. - LUSSEMBURGO

Apre dei concorsi per assunzione di:

alla Direzione generale credito e investimenti:

un amministratore principale nel settore principale « Mutui industriali e altri mutui » della direzione « Credito »;

alla Direzione generale carbone:

un amministratore nel settore « Installazioni esterne e valorizzazione » della direzione « Produzione »;

un amministratore nel settore principale « Ricerche tecniche » della direzione « Produzione »;

alla Direzione generale acciaio:

un assistente nel settore principale « Prezzi e listini - Acciaio laminato » della direzione « Mercato »;

al Servizio stampa e informazione delle Comunità Europee (ramo C.E.C.A.):

un amministratore, incaricato delle pubblicazioni in lingua tedesca;

all'Istituto di statistica delle Comunità Europee (ramo C.E.C.A.):

un amministratore del settore « Statistiche del mercato dell'acciaio » della direzione delle « Statistiche industriali »;

alla Direzione generale amministrazione e finanze:

interpreti in lingua italiana o in lingua olandese;

traduttori in lingua italiana o in lingua olandese;

segretarie stenodattilografe di lingua tedesca, francese, italiana o olandese;

due assistenti nel Servizio « Contabilità generale » della direzione « Prelievo, bilancio e controllo interno ».

Avvisi, condizioni di concorso e formula indispensabile per presentare l'atto di candidatura sono pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 23 del 5 aprile 1961 che gli interessati vorranno consultare.

In vendita per l'Italia al prezzo di L. 75:

presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi 10 - Roma.

Agenzie:

via del Tritone, 61/A e 61/B - Roma

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze) - Roma

galleria V. Emanuele, 3 - Milano

via Ghiaia, 5 - Napoli

via Cavour, 46/R - Firenze

Termine utile per la presentazione delle candidature: 5 maggio 1961.

P.S. — La « Gazzetta Ufficiale » in questione contiene pure un comunicato per la presentazione di candidature allo scopo di costituire una riserva di correttori e linotipisti ausiliari.

(2188)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova nella carriera direttiva del personale delle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con il quale fu approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto ministeriale 3 giugno 1960, con il quale fu bandito un concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova nella carriera direttiva del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova nella carriera direttiva del personale delle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto ministeriale 3 giugno 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Costantino dott. Francesco, consigliere di Stato.

Componenti:

Petrocchi prof. Giorgio, ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli studi di Messina;

Paratore dott. Gaetano, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Muzzioli prof. Giovanni, libero docente di paleografia nella Università degli studi di Roma;

Pinto dott.ssa Olga, direttrice di biblioteca di 2ª classe.

Segretario:

Prosperi dott. Ermenegildo, consigliere di 2ª classe nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva, che si presume di L. 500.000 (cinquecentomila) graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1961

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1961
Registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 196

(2176)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a otto posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con il quale fu approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto ministeriale 3 giugno 1960, con il quale fu bandito un concorso per esami e per titoli a otto posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a otto posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto ministeriale 3 giugno 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Del Grosso dott. Osvaldo, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Porfiri prof. Porfirio, ordinario di filosofia e storia nel Liceo « L. Manara » di Roma;

Graffeo prof. Antonino, ordinario di materie letterarie nell'Istituto magistrale « G. Gaetani » di Roma;

Mollo dott. Antonio, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Semerano dott. Giovanni, soprintendente bibliografico di Firenze.

Segretario:

Fichera dott. Alfredo, consigliere di 1ª classe nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva, che si presume di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1961
Registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 223

(2177)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quindici posti di vice aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, con il quale fu approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto ministeriale 3 giugno 1960, con il quale fu bandito un concorso per esami e per titoli a quindici posti di vice aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quindici posti di vice aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto ministeriale 3 giugno 1960, è costituita come segue:

Presidente:

De Vita dott. Manfredo, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Componenti:

Maioli dott. Marcello, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Del Grosso dott. Claudio, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione;

Mattei Cilloco dott.ssa Antonietta, direttrice di biblioteca di 2ª classe;

Rogledi Manni dott.ssa Teresa, soprintendente bibliografico di Milano.

Segretario:

Rubagotti dott.ssa Giuseppina, consigliere di 2ª classe nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva, che si presume di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1961
Registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 224

(2178)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinquanta posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.

Si dà notizia che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione n. 3 del 19 gennaio 1961, è stata pubblicata la graduatoria del concorso a cinquanta posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1959.

Nel Bollettino ufficiale del 2 marzo 1961, n. 9 (pag. 1409) è stato pubblicato un avviso di rettifica di errore materiale contenuto nel precedente Bollettino ufficiale n. 3.

(2161)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove grafiche dei concorsi per complessivi ventisette posti di vice perito tecnico disegnatore in prova (decreto ministeriale 30 aprile 1959).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, con il quale sono stati indetti concorsi per esami a posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte dei concorsi di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove grafiche dei concorsi a posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, indetti con decreto ministeriale 30 aprile 1959, avranno luogo:

per sedici posti nella specialità tecnologico-meccanica nei giorni 5, 6 e 7 giugno 1961 presso la Città militare (Cecchignola) in Roma - Scuola trasmissioni G. M., aula « Luigi Mutto » (46) ove i candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30;

per undici posti nella specialità architettonico-edile nei giorni 9, 10 e 12 giugno 1961 presso il Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4, ove i candidati dovranno presentarsi alle ore 8.

Roma, addì 5 aprile 1961

p. *Il Ministro*: Pugliese

(2224)

Avviso relativo alla pubblicazione della nuova graduatoria del concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1952.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa 10ª, in data 11 marzo 1961, del Giornale militare ufficiale del Ministero difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1961 (registro n. 44, foglio n. 197), che approva la nuova graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1952.

(2160)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 3 del mese di marzo 1961.

(2186)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4383 in data 31 dicembre 1959, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, numero 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto presidenziale n. 854 che modifica l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c);

Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente Organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1959 è costituita come segue:

Presidente:
Roddi dott. Cesare, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Neri dott. Walter, medico provinciale;
Silliquini prof. P. Nicola, docente in ostetricia;
Massano prof. Alfredo, docente in ostetricia;
Caffaro Rorè Libera in Petraroli, ostetrica condotta.

Segretario:
Valenti dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 22 marzo 1961

Il medico provinciale: RAMUSINO

(2166)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Santa Ninfa al 30 novembre 1956.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 36314 - Divisione I del 30 dicembre 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto vacante nel comune di Santa Ninfa al 30 novembre 1956;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dal Comune interessato;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto vacante nel comune di Santa Ninfa al 30 novembre 1956, è così composta:

Presidente:
Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
Tumminia dott. Antonino, medico provinciale;
Turchetti prof. Aldo, docente in clinica medica;
Nicolosi prof. Gioacchino, docente in clinica chirurgica;
La Torre dott. Gregorio, medico condotto.

Segretario:
Mirto dott. Vittorio, direttore di sezione della prefettura di Trapani.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Trapani.

Il medico provinciale: TUMMINIA

(2164)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4068 del 16 luglio 1960, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1959, è così composta:

Presidente:
Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
Tumminia dott. Antonino, medico provinciale;
Turchetti prof. Aldo, docente in clinica medica;
Nicolosi prof. Gioacchino, docente in clinica chirurgica;
La Torre dott. Gregorio, medico condotto.

Segretario:
Mirto dott. Vittorio, direttore di sezione della prefettura di Trapani.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Trapani.

Il medico provinciale: TUMMINIA

(2165)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.